

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dal Dott. Pietro Abbritti, dall'Avv. Angelo Mario Esposito **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 3 Dicembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3272/741pf14-15/DP/fda del 9.10.2015).

(60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3155/740 pf14-15 DP/fda del 6.10.2015).

(74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3725/676 pf14-15 DP/fda del 21.10.2015).

(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3732/742 pf14-15 DP/fda del 21.10.2015).

La Procura Federale, con quattro distinti atti rispettivamente datati 6, 9 e 21 ottobre 2015, che si reputa opportuno riunire per ragioni di connessione, ha deferito a questa sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Raffaele Riccio, all'epoca dei fatti presidente della ASD Napoli Calcio Femminile, nonché l'ASD Napoli Calcio Femminile, ai quali ha contestato in capo al Riccio la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 commi 9 e 10 CGS per non aver corrisposto alle calciatrici Gioia Margherita Masia, Antonia Morra, Roberta Filippozzi e Penelope Riboldi le somme che erano state loro riconosciute dalla Commissione Accordi Economici della LND su ricorso delle stesse calciatrici e che avevano trovato conferma nei procedimenti d'appello innanzi il Tribunale Federale Nazionale sezione vertenze economiche, promossi

dalla Società; in capo alla ASD Napoli Calcio Femminile la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio presidente.

Le somme di che trattasi, comprensive dei costi dei procedimenti, erano state per la Masia di € 3.900,00; per la Morra di € 5.400,00; per la Filippozzi e per la Riboldi di € 3.900,00 ciascuna.

Gli accordi economici tra la Società e le calciatrici risalivano alla stagione sportiva 2012/2013 e le decisioni dei competenti organi di giustizia si erano avute per la Masia il 22 agosto 2014, per la Morra il 15 agosto 2014, per la Filippozzi il 22 agosto 2014, per la Riboldi il 25 agosto 2014; per tutte in grado di appello il 17 dicembre 2014.

Ogni singola decisione, ai fini dell'adempimento nel termine dei successivi trenta giorni, era stata comunicata alla Società con lettere raccomandate, ricevute dalla destinataria il 3 marzo 2015.

Nel corso della riunione odierna la Procura Federale, illustrati i deferimenti, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni disciplinari: inibizione di mesi 9 (nove) per il Sig. Raffaele Riccio, penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica per la ASD Calcio Napoli Femminile, da scontarsi nella stagione in corso, in una all'ammenda di € 6.000,00 (euro seimila).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare osserva quanto segue.

La Società ASD Calcio Napoli Femminile in data 2 dicembre 2015 ha fatto pervenire a questo Tribunale una memoria scritta con allegata documentazione, che non può essere esaminata da questo Tribunale essendo tardiva e che va pertanto stralciata dagli atti del procedimento (art. 30 comma 10 CGS).

Ai sensi dell'art. 94 ter comma 11 inciso 2 delle NOIF, le somme accertate come dovute dalla C.A.E. della LND devono essere corrisposte dalla Società agli aventi diritto entro giorni trenta dalla comunicazione della decisione; ove contro tale decisione sia stato proposto appello, il termine dei trenta giorni decorre dalla comunicazione di tale ultima decisione del T.F.N. sezione vertenze economiche.

Nel caso in esame risulta documentalmente provato tanto l'invio quanto il ricevimento da parte della Società delle comunicazioni delle decisioni, mentre appare certo che i pagamenti non sono stati effettuati, come si evince tra l'altro dalla denuncia presentata dalle calciatrici alla Procura Federale, dalla quale hanno tratto le mosse i quattro deferimenti.

Giusto il richiamo dell'art. 94 ter NOIF all'art. 8 CGS, vanno applicate le sanzioni previste ai commi 9 e 10 di detta norma, che appare tuttavia equo applicare in maniera ridotta rispetto al chiesto.

Nulla a titolo di ammenda, non prevista dalla norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone la riunione dei deferimenti; accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Raffaele Riccio, nella qualità di Presidente della ASD Napoli Calcio Femminile, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD Napoli Calcio Femminile la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nel

campionato di competenza della stagione in corso.

(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PINTUS (Presidente della Società ASD Torres Calcio F.), Società ASD TORRES CALCIO F. - (nota n. 2313/506 pf14-15 MS/vdb dell'8.9.2015).

(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PINTUS (Presidente della Società ASD Torres Calcio F.), Società ASD TORRES CALCIO F. - (nota n. 2312/451 pf14-15 MS/vdb dell'8.9.2015).

La Procura Federale, con due distinti atti entrambi datati 8 settembre 2015, ha deferito a questa sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Daniele Pintus, all'epoca dei fatti presidente della ASD Torres Calcio Femminile, nonché l'ASD Torres Calcio Femminile, ai quali ha contestato in capo al Pintus la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 commi 9 e 10 CGS per non aver corrisposto alle calciatrici Veronica Maglia e Patrizia Panico le somme che erano state loro riconosciute dalla Commissione Accordi Economici della LND su ricorso delle stesse calciatrici; in capo alla ASD Torres Calcio Femminile la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio presidente.

Le somme di che trattasi erano state per la Maglia di € 12.500,00, maturate all'esito di due separati ricorsi e per la Panico di € 17.500,00.

Gli accordi economici tra la Società e le calciatrici risalivano alla stagione sportiva 2013/2014 e le decisioni della CAE si erano avute per la Maglia il 25 giugno 2014 e per la Panico il 17 novembre 2014.

Le decisioni erano state comunicate alla Società ai fini dell'adempimento nel termine dei successivi trenta giorni con lettere raccomandate ricevute dalla destinataria.

Né il presidente Pintus né l'ASD Torres Calcio Femminile hanno contro dedotto; non sono altresì comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrati i deferimenti, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 12 (dodici) per il Sig. Daniele Pintus, penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica per la ASD Torres Calcio Femminile, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso ed ammenda di € 6.000,00 (euro seimila).

Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente evidenziare che il presente deferimento torna in discussione dalla riunione del 26 ottobre 2015, nella quale era stata disposta la restituzione degli atti alla Procura Federale perché non si era perfezionata la convocazione per la suddetta riunione e non vi era la prova dell'avvenuta notifica del deferimento.

Tale prova è stata successivamente data dall'Organo requirente (veggasi nota del 29 ottobre 2015), con conseguente rifissazione della riunione odierna.

Il relativo avviso di convocazione, inviato alla Società deferita ASD Torres Calcio Femminile, corrente in Sassari Via Coradduzza n. 1 ed al Sig. Daniele Pintus al medesimo indirizzo, è stato tuttavia rifiutato, mentre è stata acquisita agli atti di questo procedimento

una nota della Società Torres Calcio Femminile Sassari, datata 29 novembre 2015, a mezzo della quale la scrivente ha dichiarato che la Via Coradduzza n. 1 in Sassari è la propria sede e non quella della Società ASD Torres Calcio Femminile.

Tale ultima Società, peraltro, non risulta censita presso l'Anagrafe Federale, Sistema 400. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di rigetto del deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare rigetta il deferimento.

(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), NEREO SARAVALLE (Dirigente della Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2763/830 pf14-15 AA/mg del 23.9.2015).

(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2899/940 pf14-15 AA/mg del 28.9.2015).

(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2898/937 pf14-15 AA/mg del 28.9.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

vista istanza della difesa del Sig. Boraso e delle Società AC Este e GS Deserto;

vista la non opposizione della Procura Federale;

dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe.

Visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il Signor Filippo Boraso, le Società AC Este Srl, GS Deserto e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 27.1.2016 ore 14.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO LECCI (all'epoca dei fatti tesserato per la FIGC quale Ispettore federale antidoping), DOMENICO FALLONE (delegato per la sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910), Società AS VARESE CALCIO 1910 - (nota n. 3161/668 pf14-15 AM/SP/ma del 6.10.2015).

Il deferimento

Con atto di deferimento del 6.10.2015 il Procuratore Federale esercitava l'azione disciplinare nei confronti di Lecci Enrico, tesserato F.I.G.C. all'epoca dei fatti quale Ispettore Federale Antidoping, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS perché in occasione della gara di campionato di serie B della s.s. 2014-2015 Varese-Perugia del 16.11.2014, pur non essendo stato designato per il controllo antidoping relativo alla gara, si tratteneva, senza averne titolo, all'interno del recinto di gioco e nell'area antistante gli spogliatoi, di Fallone Giuseppe, delegato alla sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 5 CGS per aver consentito l'indebito ingresso di persona non autorizzata all'interno del recinto di gioco ed in prossimità degli spogliatoi e della Società AS Varese Calcio 1910 per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 2 e 3 CGS in conseguenza della condotta ascritta al deferito Fallone Giuseppe;

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati e la Società non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive.

Il dibattimento

Nella seduta del 3.12.2015, era presente il rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale preliminarmente chiedeva di precisare che il deferito a cui fa riferimento il provvedimento del 6.10.2015 è Giuseppe Fallone e non come riportato per mero errore materiale di battitura, Domenico Fallone. Tale riconducibilità, sempre secondo la Procura Federale, trova conferma negli atti del procedimento e nello specifico nella relazione di indagine e nell'atto di avviso di conclusione indagini del 15.6.2015, trattandosi di correzione che non modifica l'essenza del deferimento.

Il Collegio giudicante, al riguardo e in riferimento alla precisazione della Procura Federale, osserva quanto segue.

Preso atto che sia l'avviso di conclusione indagini che l'atto di deferimento, pur essendo stati ritualmente notificati, nelle premesse e nella parte motiva indicano come soggetto deferito Fallone Domenico e non Fallone Giuseppe e, ritenuta sussistente una nullità dell'atto non sanabile in questa sede, con una dichiarazione di correzione di errore materiale, rimette gli atti alla Procura Federale per la corretta indicazione del deferito e la conseguente notifica dei relativi atti.

Il rappresentante della Procura Federale, pertanto, ha concluso, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti, chiedendo l'applicazione della inibizione per giorni 30 (trenta) ciascuno per Lecci Enrico e Fallone Giuseppe; mentre per la Società AS Varese Calcio 1910, l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio giudicante, con riferimento alla precisazione della Procura Federale, osserva quanto segue.

Preso atto che sia l'avviso di conclusione indagini che l'atto di deferimento, pur essendo stati ritualmente notificati, nelle premesse e nella parte motiva indicano come soggetto deferito Fallone Domenico e non Fallone Giuseppe e, ritenuta sussistente una nullità

dell'atto non sanabile in questa sede, con una dichiarazione di correzione di errore materiale, ritiene di dover stralciare la posizione del Fallone e di rimettere gli atti alla Procura Federale per la corretta indicazione del deferito e la conseguente notifica dei relativi atti.

Quanto alle altre posizioni dispone procedersi oltre.

Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

La documentazione acquisita in atti offre ampia dimostrazione circa l'addebito mosso dalla Procura Federale ai deferiti, ciascuno per le proprie responsabilità.

In merito alla posizione di Lecci Enrico, tesserato F.I.G.C. quale Rappresentante Federale Antidoping, risulta provato che, in riferimento alla gara del campionato di serie B del 16.11.2014 tra Varese e Perugia, il predetto, nonostante non fosse stato designato per la gara e non avesse titolo, si intratteneva all'interno del recinto di gioco e nell'area antistante gli spogliatoi.

Tale circostanza, peraltro, è stata ammessa dallo stesso deferito in sede di audizione con il Collaboratore della Procura Federale, nel quale assumeva a sua giustificazione di essere arrivato a secondo tempo in corso, ovvero quando mancavano pochi minuti alla fine della partita, per chiedere unicamente al medico presente per l'Antidoping (che è anche il suo medico curante) una prescrizione urgente di un farmaco. Ebbene, tale giustificazione oltre a non essere stata supportata da idonea prova, appare poco credibile e non può rappresentare una scriminante o, in qualche modo, può attenuare o far venir meno la violazione disciplinare commessa, atteso che, i soggetti che svolgono attività rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di correttezza e lealtà in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva. Il comportamento assunto dal tesserato nella fattispecie de qua è sicuramente non osservante delle norme e dei regolamenti federali e, pertanto, deve essere sanzionato come da dispositivo, tenuto conto della lunga militanza del deferito in ambito federale e dell'assenza di altre violazioni.

Dell'operato e del comportamento delle persone addette ai servizi della Società, è chiamata a rispondere anche la Società AS Varese 1910 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, CGS, e alla stessa si infliggono le sanzioni di cui all'art. 18 CGS come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone lo stralcio della posizione del Sig. Fallone Giuseppe e la restituzione dei relativi atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

In accoglimento del proposto deferimento infligge:

- a Lecci Enrico, la inibizione per giorni 30 (trenta);
- alla Società AS Varese Calcio 1910 l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (Amministratore unico e legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl - (nota n. 3535/678 pf14-15 DP/fda del 15.10.2015).

La Procura Federale, con atto del 15 ottobre 2015, ha deferito a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Domenico Capitani, amministratore unico e legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 Srl, al quale ha contestato la violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS in relazione al Titolo II – Criteri infrastrutturale – ultima parte ed allegato B, criteri B punto 17 del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici Lega Pro stagione 2014/2015, pubblicato sul C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014, per non aver sanato, entro il termine del 31 gennaio 2015, la carenza nel numero di postazioni attrezzate e coperte presenti nella tribuna stampa dello stadio Vanni Sanna di Sassari, inferiore al minimo richiesto di 30.

È stata altresì deferita la Società Sef Torres 1903 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Detta carenza infrastrutturale era stata contestata alla Società con nota 15 dicembre 2015 della Commissione Criteri Infrastrutturali a seguito della certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico dell'11 dicembre 2014.

Il Sig. Domenico Capitani e la Società Sef Torres 1903 Srl hanno fatto pervenire a questo Tribunale, nonché alla Procura Federale, la memoria difensiva 27 novembre 2015, con la quale hanno dedotto di aver provveduto alla messa a norma della tribuna e di aver comunicato alla Lega di competenza l'avvenuto adeguamento, senza peraltro che fosse stato effettuato il successivo sopralluogo da parte di incaricati della Lega, finalizzato alla verifica della modifica; eccepiscono che prima del deferimento doveva essere loro contestato il perdurare della inadempienza e concludono per il proscioglimento, ovvero, in subordine, per l'applicazione di sanzioni minime, anche in considerazione del fatto, che al momento del deferimento, la Società ricopriva lo status di dilettante perché non faceva più parte della Lega Pro.

All'udienza odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento con l'inibizione di gg. 30 (giorni trenta) a carico del Sig. Domenico Capitani e con l'ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila) a carico della Società Sef Torres 1902 Srl. È altresì comparsa la parte deferita a mezzo del proprio difensore di fiducia, la quale si è riportata alla memoria difensiva, che ha ampiamente illustrato.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

I deferiti hanno prodotto con la memoria difensiva una mail indirizzata alla segreteria della Lega Pro contenente la foto del locale tribuna stampa dello stadio Vanni Sanna di Sassari, che a loro dire comproverebbe l'avvenuta modifica.

Tuttavia tale documento non depone a favore dei deferiti in quanto la data della mail, chiaramente leggibile, è il 19 febbraio 2015 ed è quindi successiva al termine perentorio del 31 gennaio 2015, che, in mancanza di altri e diversi riscontri, non risulta essere stato rispettato dalla Società.

Il deferimento deve essere pertanto accolto in una alle sanzioni chieste dalla Procura Federale, che, limitatamente all'ammenda, appare equo ridurre entro limiti di minore entità.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al Sig. Domenico Capitani, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di gg. 30 (giorni trenta) ed alla Società SEF Torres 1903 Srl l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila).

(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PATITUCCI (Presidente della Società FC Civitanovese 1919 SSD Srl), GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale della Società FC Civitanovese 1919 SSD Srl), Società FC CIVITANOVESE 1919 SSD Srl - (nota n. 2927/728 pf14-15 GT/dl del 29.9.2015).

Il deferimento

Con atto di deferimento del 29.09.2015 il Procuratore Federale esercitava l'azione disciplinare nei confronti di:

- Patitucci Luciano, Presidente della FC Civitanovese 1919, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 91 delle NOIF e dei principi stabiliti dal protocollo d'intesa del 21.10.2004 sottoscritto tra AIC e la LND, per inosservanza, nella stagione sportiva 2014-2015, dei doveri derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, che incombono ad una Società ed ai suoi amministratori, nei confronti dei tesserati, ai quali non venivano corrisposti i compensi contrattualmente previsti, inoltre per non aver messo la squadra in condizione di poter svolgere regolarmente la preparazione tecnico-sportiva;
- Bresciani Giorgio, Direttore Generale della Società FC Civitanovese, per inosservanza dei doveri derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, che incombono su una Società ed i suoi amministratori, nei confronti dei tesserati ai quali non sono stati corrisposti i compensi contrattualmente previsti, inoltre, per aver posto in essere accordi tra la Società FC Civitanovese ed alcuni tesserati, di compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari in violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione agli artt. 91, 94 e 94 ter delle NOIF ed ai principi stabiliti dal protocollo d'intesa del 21.10.2004 sottoscritto tra AIC e la LND;
- Società FC Civitanovese 1919, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 e 2 del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per i comportamenti posti in essere, rispettivamente dal Presidente Patitucci Luciano e dal Direttore Generale Bresciani Giorgio.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il solo Bresciani Giorgio, tramite il proprio difensore, faceva pervenire una memoria difensiva in cui, in via preliminare, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri tesserati, con restituzione degli atti alla Procura Federale; nel merito eccepiva l'inesistenza di qualsiasi violazione in capo al deferito e l'assenza di responsabilità dello stesso attese le sue dimissioni a far data dal febbraio 2015; l'altro deferito e la Società non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive.

Il dibattimento

Nella seduta del 3.12.2015, erano presenti il rappresentante della Procura Federale, nonché il difensore del deferito Bresciani Giorgio, il quale insisteva nella eccezione

preliminare e nel merito chiedeva il proscioglimento dello stesso dagli addebiti contestati, in subordine inflizione di una sanzione simbolica.

Il rappresentante della Procura Federale, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti, chiedeva l'applicazione della inibizione per mesi 9 (nove) per Patitucci Luciano, la inibizione per mesi 9 (nove) per Bresciani Giorgio.

Motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio giudicante, in merito alla posizione della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD, preso atto della revoca dell'affiliazione della predetta Società avvenuta in data 17.7.2015, giusta certificazione della segreteria, dispone il non luogo a procedersi nei confronti della stessa.

Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio Giudicante che non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla difesa del deferito Bresciani Giorgio di esistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, atteso che l'istituto invocato è proprio del diritto processuale civile e si applica nei casi in cui la decisione non può essere resa se non nei confronti di più parti, sicché queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Nel caso di specie, trattandosi di giudizio disciplinare, gli altri tesserati non assumono il ruolo di litisconsorti, ma eventualmente di coincolpati, circostanza che la Procura Federale, a seguito dell'attività di indagine espletata, ha ritenuto non sussistente, motivando adeguatamente tale scelta nell'atto di deferimento.

Nel merito, il proposto deferimento è fondato e merita accoglimento.

L'attività di indagine della Procura Federale, trae origine da un documento, a firma dei calciatori, inviato alla Società ed alla Procura Federale, in cui si segnalava la precarietà dal punto di vista organizzativo e gestionale della Società FC Civitanovese 1919 e il mancato pagamento delle spettanze ai tesserati dal mese di novembre 2014. Attraverso l'audizione di diversi tesserati è stato possibile appurare, in maniera chiara e senza ombra di dubbio, che la Società FC Civitanovese 1919, in assenza del Presidente, veniva gestita dal Direttore Generale Bresciani Giorgio, in piena autonomia, provvedendo questi a concludere gli accordi e le pattuizioni economiche con i tesserati, alla riscossione degli incassi e delle rette del settore giovanile. Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del Bresciani, dall'attività d'indagine è emerso, da parte del Direttore Generale Bresciani Giorgio, la pattuizione con i tesserati di compensi, premi ed indennità in contrasto con la normativa Federale ed in particolare con quanto stabilito dall'art. 94 e 94 ter NOIF. Le dichiarazioni raccolte, infatti, evidenziano la sistematica pattuizione di compensi extra rispetto a quelli contrattualmente previsti (vd. Dichiarazioni Maurizio Bilanzola, Amodeo Giovanni, Ferrini Francesco, Margarita Daniel, Degano Daniele e Pintori Andrea) in palese violazione dell'art. 94 NOIF.

Anche la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 91 NOIF risulta provata per entrambi i tesserati. La norma, infatti, statuisce che le Società, in relazione alla serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti ed i criteri previste dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato con il contratto o con il tesseramento. Ebbene, quanto lamentato dai tesserati con la nota dell'11.03.2015,

inviata alla Società e alla Procura Federale, del mancato rispetto da parte della Società FC Civitanovese delle obbligazioni assunte con i tesserati e con i fornitori, ha trovato puntuale riscontro dalle indagini espletate. Nella copiosa documentazione raccolta dall'organo inquirente è emersa una situazione gestionale della Società FC Civitanovese a dir poco disastrosa, con richieste di pagamenti da parte di fornitori, pignoramenti, il distacco delle utenze presso l'impianto sportivo per il mancato pagamento delle forniture, la mancanza di attrezzatura sportiva e la difficoltà dei tesserati a poter svolgere l'attività sportiva. Di tale violazione devono essere chiamati a rispondere, sia il Presidente Patitucci Luciano, quale legale rappresentante della Società, che il Direttore Generale, quest'ultimo in considerazione del diretto coinvolgimento nella gestione della Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge a

- Patitucci Luciano, la inibizione per 9 (nove) mesi;
- Bresciani Giorgio, la inibizione per mesi 6 (sei);

Dispone il non luogo a procedere nei confronti della Società FC Civitanovese.

Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
 Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 4 dicembre 2015.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
 Carlo Tavecchio